



Tribunale di Civitavecchia

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

ESPERTO STIMATORE

Nome:

Cognome:

R.G.E.N.:

Oggetto: acconto (Al momento del deposito della perizia) *oppure* saldo (al momento dell'aggiudicazione/estinzione procedura)

- 1) Somma richiesta a titolo di acconto/ saldo sul compenso per l'attività di **STIMA** del bene pignorato ex **art 13** delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002

specificare il valore di STIMA (per l'acconto e per i casi di estinzione della procedura senza aggiudicazione) oppure valore di AGGIUDICAZIONE (per il saldo finale);

Riportare il calcolo in valore percentuale per i singoli scaglioni, e indicare tre possibili misure di compenso : "minimo", "medio", "massimo"

es: Scaglioni importo di stima Compenso

N° Importo	Minimo €	Medio €	Massimo €
1 5.164,57	53,01	79,92	106,83
2 5.164,56	48,11	72,57	97,04
3 15.553,69	130,17	196,47	262,78
4 25.762,84	146,43	217,63	288,83
5 51.645,68	195,74	293,58	391,42
6 41.708,66	118,54	177,80	237,07
totali	145.000,00	692,00	1126,89

N.B: al momento del saldo il compenso sarà calcolato complessivamente sul valore di aggiudicazione e verrà corrisposta solo l'eventuale differenza tra quanto liquidato in sede di acconto (calcolato sul valore di stima) e quanto dovuto sulla base del nuovo calcolo.

- 2) somma richiesta a titolo di compenso per la **verifica** in tema di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e alle norme urbanistiche, ex **art. 12**, primo comma , delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002
(solo in sede di acconto)

- 3) Somma richiesta a titolo di compenso per le attività di **rilievo** planimetrico, ex art. **12**, secondo comma, delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002;
(solo in sede di acconto)

- 4) Somma richiesta per le attività relative alla verifica della documentazione, sarà liquidata a vacanze (ogni vacanza corrisponde a due ore effettive di lavoro, non

più di quattro vacanze al giorno- corrispettivo prima vacanza € 14,68, vacanze successive € 8,15) ex art **4 l. 8.7.1980, n. 319**

(indicare INIZIO E FINE INCARICO, ovvero data giuramento- data deposito elaborato peritale, specificando le ore effettivamente dedicate all'attività di verifica della documentazione)

5) Somma richiesta a titolo **di rimborso spese** per l'adempimento dell'incarico ex art **56** DPR 30 maggio 2002 n 115. *(saranno rimborsate solo le spese documentate; la documentazione deve essere allegata in modo ordinato e ne deve essere predisposto un indice che ne faciliti la consultazione)*

6) somma richiesta per **indennità di viaggio** ex art **55** DPR 30 maggio 2002 n 11555 DPR 30 maggio 2002 n 115 (quantificabile oggi in € 24,12 per viaggio, secondo il combinato disposto dell'art. 15 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della L. 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla L. 26 luglio 1978 n.417)
(si devono specificare il numero dei viaggi effettuati e per ogni viaggio a ragione, il luogo di partenza e il luogo di arrivo)

7) somma richiesta a titolo **di rimborso spese di viaggio** ex art **55** DPR 30 maggio 2002 n. 115
(si devono specificare il numero dei viaggi effettuati e per ogni viaggio a ragione, il luogo di partenza e il luogo di arrivo e le spese devono essere documentate. Per le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio indicare la data del decreto di autorizzazione al relativo utilizzo, ormai obbligatoria in forza del decreto del Presidente del Tribunale n 177/2017 del 5 12.2017)

Si INVITANO gli esperti stimatori a INDICARE inoltre:

-ogni somma già ottenuta a titolo liquidazione nel giudizio nell'ambito del quale si formula l'istanza;

-nel caso in cui si chiedano maggiorazioni ex art 52 DPR. 115/2002, puntualmente le caratteristiche idonee a qualificare la prestazione svolta come "*prestazione di eccezionale difficoltà ed importanza*"

si AVVERTE che

- in caso di mancata presenza all'udienza, non giustificata e preventivamente comunicata, l'onorario potrà essere diminuito fino al 20%;
- il mancato deposito della perizia può essere valutato dal giudice ai fini della revoca dell'incarico con restituzione dell'acconto percepito.

Riferimenti normativi:

art. 161, co. 3 c.p.c.

D.P.R. 30 Maggio 2002 N. 115

art. 4 n L 8.7.1980, n. 319

DM 30 Maggio 2002